

IRES PREMIALE

La c.d. “Legge di Bilancio 2025” introduce per il 2025 la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% al verificarsi di determinate condizioni

Informativa n.	5/2025
Riferimenti normativi	Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025” Legge n. 232/2016 D.L. n. 19/2024



Con la presente Informativa viene esaminata la disposizione introdotta dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” che consentirà, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i contribuenti c.d. “solari”) di ridurre l’aliquota IRES di 4 punti percentuali, dal 24% al 20%.

Possono beneficiare dell’agevolazione, nel Modello Redditi 2026, esclusivamente le società di capitali, gli enti commerciali e le società ed enti non residenti.

Sono pertanto escluse:

- le società di persone;
- gli enti non commerciali¹;
- le società e gli enti in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo di imposta 2025;
- le società o gli enti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

È possibile beneficiare dell’aliquota ridotta al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) che una quota non inferiore all’80% degli utili netti dell’esercizio in corso al 31/12/2024 sia accantonata ad apposita riserva (da un’interpretazione letterale della norma sembrerebbe che i soggetti in perdita civilistica nel 2024 e quelli costituiti nel 2025, non possano godere dell’agevolazione), intestata alla norma agevolativa ad esempio “Riserva art. 1 comma 436 L. n. 207/2024”;
- b) che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31/12/2023 (da un’interpretazione letterale della norma sembrerebbe che i soggetti in perdita civilistica nel 2023 non possano godere dell’agevolazione) sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. I beni strumentali nuovi devono essere indicati negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016 (“Beni materiali e immateriali Industria 4.0”) o nell’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 (“Transizione 5.0”) e devono essere realizzati a partire dall’1/01/2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare il termine per la realizzazione degli investimenti sarà, pertanto, il 31/10/2026. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000,00 euro;
- c) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, ossia il 2025 per i contribuenti c.d. “solari”:
 - il numero di dipendenti unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
 - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- d) l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nell’esercizio in corso al 31/12/2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione nel caso in cui:

- ✓ la quota di utile accantonata sia distribuita, in tutto o in parte, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 ossia entro il 31/12/2026 per i contribuenti c.d. “solari”;
- ✓ i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi se effettuato nel 2025 entro il 2030).

¹ Per gli enti non commerciali l’aliquota ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.



Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (il 2026 per i contribuenti c.d. "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in esame.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione della norma e di coordinamento con le altre agevolazioni tributarie previste.